



COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

PROVINCIA DI FIRENZE

CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 1991 addì 4 del mese di aprile nella sala consiliare posta nella Sede Comunale alle ore 17,35 si è riunito il Consiglio Comunale per deliberazione della Giunta Municipale, in 1^a convocazione, seduta pubblica, con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 125 del T.U.L.C.P. 1915 n. 148 per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti: Girolami Giancarlo, Paggetti Walter, Vonci Antonio, Zani Giancarlo, Guidotti Valentina Fanciullacci, Mugellini Alessandro, Mazzini Marco, Meringolo Patrizia, Ulivi Massimo, Casprini Massimo, De Vita Maria Grazia, Rontini Andrea, Zampoli Mauro, Pisilli Filippo, Orsini Andrea, Della Lunga Simone, Marinari Franco, Carriero Vito, Minelli Gianfranco, Bartolini Luca, Alinari Paolo, Ferretti Alberto, Mansani Leonello, Morra Antonio, Garuglieri Fabio e Checchi Pierfilippo;

Assenti giustificati: Pradella Marco, Gori Marta Fornaciai, Iacopozzi Alberto e Badalamenti Fiorenzo.

Presiede il Sindaco Sig. Girolami Giancarlo.

Assiste il Segretario Generale E. Triarico.

Scrutatori i Sigg.: Mansani Leonello, Checchi Pierfilippo e Della Lunga Simone.

Deliberazione n. 38

Oggetto: Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati (art. 12 L. 7.8.1990 n. 241).

Chiedono ed ottengono la parola i Consiglieri Garuglieri, Checchi (il quale presenta tre emendamenti), Vonci, Mansani, Zani, Morra, Rontini, Meringolo, Pisilli, Paggetti, Vonci, i cui interventi sono registrati su nastro magnetico conservato agli atti.

Seguono le dichiarazioni di voto di: Orsini il quale annuncia voto favorevole al regolamento proposto così come licenziato dalla Commissione Consiliare; Ferretti il quale insiste affinché sia approvato il regolamento così come proposto.

Quindi il Sindaco pone ai voti i seguenti emendamenti presentati dal Gruppo Lista Verde:

- Emendamento all'art. 3)

Dopo il primo comma aggiungere:

<< La determinazione dei criteri per i quali possono essere prese in considerazione le richieste nei vari settori, nonché la determinazione delle relative priorità, è stabilita annualmente dal Consiglio Comunale, contemporaneamente all'approvazione del Bilancio di previsione annuale. >>

La votazione che segue dà il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 26 - Voti favorevoli n. 26.

L'emendamento è approvato all'unanimità.

- Emendamento all'art. 4)

E' aggiunto il seguente comma:

<< Per i comitati spontanei e per le associazioni non formalmente costituite la domanda deve essere rivolta in forma collettiva dai singoli richiedenti. >>

La votazione che segue dà il seguente risultato:

Presenti n. 26 - Votanti n. 23 - Astenuti n. 3 (Guidotti, Pisilli, Meringolo) - Voti favorevoli n. 3 - Voti contrari n. 20.

L'emendamento è respinto.



- Emendamento all'art. 7)

E' aggiunto il seguente comma:

<< Sono analogamente pubblicati i rendiconti delle iniziative promosse, coordinate o patrocinate dal Comune. >>

La votazione che segue dà il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 26 - Voti favorevoli n. 26.

L'emendamento è approvato all'unanimità.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 12 della L. 7.8.1990 n. 241 che dispone che le Pubbliche Amministrazioni che vogliono concedere benefici economici a persone, enti pubblici e privati debbano predeterminare e rendere pubblici i criteri e le modalità sulla base dei quali tali benefici possono venir concessi;

DATO ATTO che il Comune di Bagno a Ripoli intende perseguire le proprie finalità istituzionali nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo ed ambientale anche promuovendo forme di collaborazione e di integrazione della propria attività con quella di enti pubblici e privati che lavorano sul territorio del Comune;

VISTO lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione che detta le modalità di intervento da parte del Comune nonché le procedure per accedervi da parte dei soggetti interessati;

DATO ATTO che il presente regolamento è stato esaminato ed approvato secondo questa formulazione dalla 1° Commissione Consiliare, come risulta dal verbale della riunione tenutasi in data 26.3.1991;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito al fine di regolamentare in maniera organica una materia di grande rilevanza sociale;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Affari Generali, del Responsabile di Ragioneria e del Segretario Generale rispettivamente per gli aspetti tecnici, contabili e di legittimità espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 della L. 8.6.1990 n. 142;

Con 23 voti favorevoli, 2 contrari ed 1 astenuto (Zani), su 26 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati redatto ai sensi dell'art. 12 della L. 7.8.1990 n. 241, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e costituito da n. 10 articoli;
- 2) La Giunta Municipale ed il Sindaco provvederanno ai successivi adempimenti di legge.



COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
PROVINCIA DI FIRENZE

Delib. C.C. n. 38 del 4.4.91
pag. n. 3

Letto, approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente è in affissione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecuti-
vi, dall'11 aprile 1991.

Bagno a Ripoli, li 10 aprile 1991



IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 47 della L.
8.6.1990 n. 142, a seguito di intervenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi senza opposizione e, ai sensi dell'art. 46 della stessa
Legge, in seguito all'avvenuta ricezione dell'atto in data _____
da parte della Sezione Provinciale di Controllo.

Bagno a Ripoli, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della L.R. 5-7-1972, n. 11; a seguito di intervenuta
pubblicazione per 15 giorni senza opposizione e per l'art. 16 comma 2° in seguito all'avvenuta
ricezione dei chiarimenti integrativi in data 21.6.1991
da parte della Sezione Provinciale di Controllo.
Bagno a Ripoli, li 12.06.1991

IL SEGRETARIO GENERALE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI
A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI
(art. 12 L. 7.8.1990 n. 281)

Art. 1

Norma generale

L'Amministrazione Comunale interviene secondo la propria competenza e possibilità nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo e ambientale mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di altri vantaggi economici a favore di persone e di enti pubblici e privati anche se non riconosciuti.

Art. 2

Condizioni

Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono disciplinati dalle norme del presente regolamento, della cui osservanza dovrà essere dato atto, a pena di nullità, nei singoli provvedimenti ad essi relativi.

Art. 3

Modalità degli interventi

Gli interventi a fondo perduto possono essere effettuati mediante erogazione di sovvenzioni o di contributi per la realizzazione di specifiche attività; in ogni caso il fine per il quale l'intervento è richiesto dovrà essere specificato e determinato nonché rispondente, fatta eccezione per i sussidi, a interesse della collettività.

La determinazione dei criteri per i quali possono essere prese in considerazione le richieste nei vari settori, nonché la determinazione delle relative priorità, è stabilita annualmente dal Consiglio Comunale, contemporaneamente all'approvazione del bilancio di previsione annuale.

L'accoglimento od il rifiuto di compiere l'intervento richiesto dovrà essere motivato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4

Domanda

I soggetti, sia pubblici che privati, al fine di accedere ai contributi nonché alle altre forme di sostegno economico-finanziario, devono rivolgere apposita domanda.

Per iniziative specifiche la domanda deve essere presentata almeno con 30 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'iniziativa stessa, salvo casi di particolare rilevanza ed urgenza.

Qualora l'ente richiedente il contributo sia una persona giuridica o un ente di fatto, il relativo legale rappresentante dovrà nella domanda espressamente dichiarare che la persona giuridica o l'ente di fatto che rappresenta non costituisce nemmeno indirettamente articolazione politico-organizzativa di nessun partito, così come previsto dall'art. 7 della L. 2.5.1974 n. 115 modificato con l'art. 4 della L. 18.11.1981 n. 659.

Oltre alla dichiarazione, ove ne ricorra il caso, di cui al comma precedente, la domanda dovrà altresì contenere:



COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

PROVINCIA DI FIRENZE

- a) generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'ente, ditta o ragione sociale dell'impresa nonché generalità delle persone che legalmente li rappresentano;
- b) l'indicazione dell'eventuale numero del conto corrente postale intestato al soggetto richiedente;
- c) dettagliata descrizione dell'iniziativa per la quale il contributo viene richiesto, con l'indicazione del periodo di svolgimento e della relativa previsione di spesa nonché di eventuali altri contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione della medesima;
- d) espressa accettazione delle norme contenute dal regolamento approvato dal Comune di Bagno a Ripoli ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della L. 7.8.1990 n. 241.

Art. 5

Documentazione

A corredo della domanda dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- a) da parte dei soggetti per i quali sono previsti, copia conforme dello statuto e dell'atto costitutivo nonché comunicazione dalla quale risulti il nominativo della persona autorizzata a quietanzare per conto del soggetto richiedente. Tale comunicazione non è necessaria ove nella domanda risulti indicato il numero del conto corrente postale del soggetto richiedente.

Per i soggetti che risultano aver già prodotto al Comune in occasione di precedenti richieste la copia dello statuto e dell'atto costitutivo, in luogo di essi va prodotta una dichiarazione del legale rappresentante attestante la persistente inmutabilità dello statuto;

da parte dei soggetti svolgenti attività imprenditoriale, la dichiarazione sostitutiva di cui al 9° co. dell'art. 10 quinquies della L. 31.5.1965 n. 575 aggiunto con l'art. 7 della L. 19.3.1990 n. 55.

Per gli enti locali territoriali ed altri enti pubblici in luogo della documentazione di cui alla lettera a) del precedente primo comma è richiesta copia conforme dell'atto deliberativo esecutivo riguardante la prevista autorizzazione a richiedere il contributo.

Art. 6

Erogazione

Quando il beneficio economico consiste nella erogazione di una somma di denaro, detta erogazione può essere ripartita in due o più quote percentuali, da corrispondere l'una prima dell'inizio dell'attività, le altre a seguito della positiva valutazione da parte del Responsabile del Settore competente circa la persistente idoneità dell'attività a soddisfare un pubblico interesse, a misura dell'avanzamento dell'attività stessa e l'ultima a conclusione della medesima.

L'erogazione della somma può tuttavia avvenire in unica soluzione quando ciò risulti necessario in relazione alla natura dell'attività da svolgere.

Art. 7
Rendiconti

A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque entro il 31 dicembre ad esse successivi, i soggetti che hanno usufruito dei contributi comunali sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto ed una relazione sulle attività svolte, restituendo contestualmente alla presentazione del rendiconto la parte di contributo eventualmente non spesa.

Ove manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate o realizzate in maniera difforme da quanto stabilito nel programma, salvo il verificarsi di cause di forza maggiore, dovrà essere restituito, totalmente o in parte, all'Amministrazione il contributo eventualmente erogato entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione.

Del rendiconto di cui al precedente primo comma dovrà essere preso atto con delibera della Giunta che dovrà prevedere anche il reintroito dell'eventuale parte di contributo non spesa.

La mancata presentazione del rendiconto come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo comportano la decadenza di diritto dell'assegnazione del contributo nonché la esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

L'Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione dei rendiconti presentati, entro il 30 gennaio di ogni anno, tramite l'affissione all'Albo Pretorio per giorni 30.

I cittadini possono comunque sempre prendere visione e richiedere copia dei rendiconti presso i competenti uffici comunali.

Sono analogamente pubblicati i rendiconti delle iniziative promosse, coordinate o patrociniate dal Comune.

Art. 8
Iniziative particolari

Per quelle iniziative che vengono promosse, coordinate o patrociniate dal Comune in quanto corrispondenti ad interessi cui il Comune attribuisce carattere preminente si prescinde dalla presentazione della domanda, salva la richiesta, prima della erogazione del contributo, delle dichiarazioni di cui al 3° co. e di quelle previste dalle lettere a), b) e d) del 4° co. del precedente art. 4 e, ove ne ricorra il caso, della documentazione prevista dal precedente art. 5.

Art. 9
Trattamento fiscale

Nei casi contemplati dall'art. 28 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600 all'atto della erogazione del contributo verrà applicata la ritenuta fiscale prevista da tale norma.

Art. 10
Norma transitoria

In sede di prima applicazione del presente regolamento si prescinde per tutte le domande che risultano pervenute anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 7.8.1990 n. 241 e che potranno riguardare anche iniziative o attività svolte o comunque avviate nel corrente anno, dall'applicazione delle norme di cui ai precedenti artt. 4 e 5 fatta salva la richiesta di atti ne-



COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

PROVINCIA DI FIRENZE

cessari ai fini della regolare assegnazione ed erogazione dei benefici economici richiesti.





COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
PROVINCIA DI FIRENZE

CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 1992 addì 31 del mese di marzo nella sala consiliare posta nella Sede Comunale alle ore 18,25 si è riunito il Consiglio Comunale per deliberazione della Giunta Municipale, in 1^a convocazione, seduta pubblica, con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 125 del T.U.L.C.P. 1915 n. 148 per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti: Girolami Giancarlo, Vonci Antonio, Zani Giancarlo, Pradella Marco, Guidotti Valentina Fanciullacci, Mugellini Alessandro, Mazzini Marco, Meringolo Patrizia, Ulivi Massimo, Casprini Massimo, De Vita Maria Grazia, Rontini Andrea, Zampoli Mauro, Gori Marta Fornaciai, Pisilli Filippo, Della Lunga Simone, Marinari Franco, Carriero Vito, Bartolini Luca, Alinari Paolo, Ferretti Alberto, Mansani Leonello, Morra Antonio, Bensi Beatrice e Badalamenti Fiorenzo;
Assenti giustificati: Paggetti Walter, Orsini Andrea, Minelli Gianfranco, Iacopozzi Alberto e Checchi Pierfilippo.

Presiede il Sindaco Sig. Girolami Giancarlo.

Assiste il Segretario E. Triarico.

Scrutatori i Sigg.: Della Lunga Simone, Mansani Leonello e Pradella Marco.

Deliberazione n. 46

Oggetto: Regolamento comunale per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati (art. 12 L. 7.8.1990 n. 241) - Integrazione ai sensi della Legge 30.12.1991 n. 412 - Art. 22 - Istituzione albo beneficiari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che con propria deliberazione n. 38 del 4 aprile 1991, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato - in attuazione all'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - il Regolamento comunale per la concessione dei benefici economici a persone, enti pubblici e privati;

Visto che l'articolo 22 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 stabilisce che le Amministrazioni dello Stato, le regioni comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi Bilanci;

Visto che il medesimo articolo prevede che l'albo venga aggiornato annualmente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno, e che, per ogni soggetto che figura nello stesso, venga indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni suddette;

Visto altresì che l'articolo citato prevede che gli albi istituiti secondo le norme di cui sopra possono essere consultati da ogni cittadino e che le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli stessi e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità;

Dato atto che per quanto concerne gli enti locali che, come la nostra Amministrazione, hanno adottato il Regolamento specificato in premessa, in mancanza del riferimento alla disposizione di legge, ven-



ga richiamata nell'albo quella regolamentare in forza della quale ed in conformità al già citato articolo 12 della Legge 241/1990 la concessione è stata effettuata;

Ritenuto quindi di integrare il vigente Regolamento con le apposite norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 in modo coerente con le norme regolamentari di cui il Comune si è già dotato;

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 articolo 32, comma II°, lettera a);

Visto lo Statuto del Comune, approvato con atti consiliari n. 76 del 27 giugno 1991 e n. 134 del 26 settembre 1991 e pubblicato sul Bollettino della Regione Toscana n. 67 del 27 novembre 1991, entrato in vigore - ai sensi dell'articolo 4 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 - il 27 dicembre 1991;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Affari Generali, del Responsabile di Ragioneria e del Segretario Generale rispettivamente per gli aspetti tecnici, contabili e di legittimità espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

A voti unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di integrare il vigente Regolamento comunale per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati (art. n. 12 L. 7.8.1990 n. 241), approvato con deliberazione Consiliare n. 38 del 4 aprile 1991 esecutiva, come segue:

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

Art. 11

E' istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.

Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

L'albo è istituito in conformità a quanto sopra ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno e con inizio dal 1992.

Art. 12

L'Albo è suddiviso, secondo il presente Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati, nei settori di intervento ordinati come appresso:

- assistenza e sicurezza sociale
- attività sportive e ricreative del tempo libero
- sviluppo economico
- attività culturali ed educative



- tutela dei valori ambientali
- interventi straordinari
- altri benefici ed interventi.

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- cognome e nome
- indirizzo
- finalità del beneficio
- durata dell'intervento
- importo totale nell'anno dell'intervento
- disposizione di legge o norma regolamentare in base alla quale ha avuto luogo la erogazione.

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritta nell'albo sono indicati:

- denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'Ente o forma associativa o societaria
- indirizzo
- finalità del beneficio
- durata dell'intervento
- importo totale nell'anno dell'intervento
- disposizione di legge o norma regolamentare in base alla quale ha avuto luogo la erogazione.

Art. 13

Alla prima redazione dell'albo ed ai successivi aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio AA.GG., in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria.

L'albo è pubblicato per 30 giorni all'albo pretorio del comune e delle sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi di informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

Copia autenticata dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

- 2) Di dare atto che la Giunta Municipale ed il Sindaco provvederanno ai successivi adempimenti di legge, compresa la prima pubblicazione e la successiva approvazione degli aggiornamenti annuali, secondo le disposizioni di legge ed in conformità allo schema allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante.

Con separata, successiva, votazione unanime, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.



COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
 PROVINCIA DI FIRENZE

Delib. C.C. n. 46 del 31.3.92
 pag. n. 4

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

Copia della presente sarà in affissione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi, dal 4 aprile 1992.


Bagno a Ripoli, li 3 aprile 1992



IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 47 della L. 8.6.1990 n. 142, a seguito di intervenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi senza opposizione e, ai sensi dell'art. 46 della stessa Legge, in seguito all'avvenuta ricezione dell'atto in data 4 APR 1992 da parte della Sezione Provinciale di Controllo.

Bagno a Ripoli, li 27 APR 1992



~~IL SEGRETARIO GENERALE~~

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

PROVINCIA DI FIRENZE

SERVIZIO AFFARI GENERALI

In ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 avanzata da questo Servizio ed avente per oggetto: "Regolamento comunale per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati (art. 12 L. 7.8.1990 n. 241) - Integrazione ai sensi della Legge 30.12.1991 n. 412 - Art. 22 - Istituzione Albo beneficiari" esprimo parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8.6.1990 n. 142.

Bagno a Ripoli, li 26.3.1992

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI



SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI

In ordine alla proposta di deliberazione suddetta esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8.6.1990 n. 142.

Bagno a Ripoli, li 27.3.92



IL RESPONSABILE DEL SETTORE




SEGRETARIATO GENERALE

In ordine alla proposta di deliberazione più sopra indicata esprimo parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8.6.1990 n. 142.

Bagno a Ripoli, li 31 marzo 1992

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Provincia di Firenze

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE
DI NATURA ECONOMICA
EROGATE NELL'ESERCIZIO 1991
(Art. 22 Legge 30.12.1991 n. 412)

Allegato alla deliberazione n. 45/CC del 31.3.92
Il Sindaco

Il Segretario Generale



I N D I C E

1. - Settore assistenza e sicurezza sociale
2. - Settore attività sportive e ricreative del tempo libero
3. - Settore sviluppo economico.
4. - Settore attività culturali ed educative
5. - Settore tutela dei valori ambientali
6. - Settore interventi straordinari
7. - Settore altri benefici ed investimenti

